



indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali e non anche i docenti a tempo determinato; hanno contestato la legittimità di tale esclusione, richiamando l'impianto argomentativo della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato e denunciando, conseguentemente, la violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost.

I ricorrenti hanno dunque chiesto all'adito Tribunale – *“previa dichiarazione di illegittimità e disapplicazione degli atti richiamati in narrativa, disciplinanti la carta del docente, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.”* – di accertare il loro diritto a percepire la carta del docente, pari ad € 500,00 annui; più nello specifico, il sig. ██████████ ha concluso per la condanna del Ministero convenuto al pagamento della somma di € 500,00 annui per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021 ed il sig. ██████████ per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021.

2. Il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con memorie difensive tempestivamente depositate, hanno contestato la fondatezza dei ricorsi di cui hanno chiesto il rigetto.

3. Le cause, in assenza di attività istruttoria, previa riunione ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., sono state decise all'odierna udienza.

4. Per vagliare la fondatezza dei ricorsi è opportuno ricostruire il quadro normativo sussistente in materia.

Viene anzitutto in rilievo l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 a tenore del quale *“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”*.

Il successivo comma 122 stabilisce che *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle*

*finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima*".

L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 - Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (GURI n. 243, del 19 ottobre 2015) - così dispone: *"1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile"*.

L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M., prevede che *"La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari"*.

**4.2.** A fronte del chiaro tenore letterale delle norme in commento, il *thema decidendum* sottoposto dai ricorrenti a questo Tribunale consiste nel verificare se la superiore disciplina – nel menzionare i soli docenti di ruolo tra i destinatari della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente – sia conforme o meno ai dettati costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost.

Orbene, è evidente che nel caso di specie sussiste una differenza di trattamento tra i docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal Ministero nell'ambito di rapporti a tempo determinato: la formazione dei primi – anche se in *"posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati"* (art. 3 del D.P.C.M. 28 novembre 2016) – è sostenuta sotto il profilo economico dalla parte datoriale con l'erogazione della Carta elettronica; i docenti a tempo determinato, pur avendo un eguale diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non risultano, invece, destinatari di tale sostegno economico.

Tale sistema formativo – come condivisibilmente sostenuto dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 1842/2022 che si richiama integralmente ex art. 118 disp. att. c.p.c. – appare collidere *"con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, a*

*differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti?* Il Consiglio di Stato ha inoltre evidenziato che *“è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti?”* (così Cons. Stato n. 1842/2022).

La superiore disparità di trattamento non sembra in alcun modo giustificata; né pare potersi sostenere l'assunto del convenuto Ministero secondo cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la *“maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo per i quali la formazione in servizio è divenuta adesso attività funzionale obbligatoria, strutturale e permanente”* atteso che la Carta stessa viene erogata anche ai docenti *part-time* (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. Sicché, paradossalmente, *“a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”* (cfr. Cons. Stato n. 1842/2022).

Tuttavia, i superiori dubbi di costituzionalità possono essere superati attraverso un'interpretazione adeguatrice delle disposizioni istitutive della Carta docente.

Sul punto, vanno valorizzate - in chiave di complementarità, e non di incompatibilità, rispetto al disposto di cui ai commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015 - le previsioni di cui agli artt. 282 del D.lgs. n. 297/94, 28 del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 nonché 63 e 64 del C.C.N.L. del Comparto scuola del 27 novembre 2007.

Dalla lettura di tali norme emerge che la formazione costituisce un diritto e dovere del personale docente e che il Ministero è tenuto a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscono la formazione non solo al personale a tempo indeterminato ma anche a quello a tempo indeterminato: l'art. 282, comma 1, del D.lgs. 297/1994, invero, prevede che *“L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni*

*interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica*"; l'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 4 agosto 1995, dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto; l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, prevede, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.

Anche il Consiglio di Stato, nella sopraindicata pronuncia, ha condivisibilmente sostenuto che *“la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di talché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”*.

In tale ordine di idee, pertanto, i commi 121 e ss. dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 non possono che essere interpretati nel senso di ricomprendere all'interno della cerchia di destinatari anche il personale docente a tempo determinato atteso che ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria del 27 novembre 2007 l'amministrazione ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato ed indeterminato, *“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”*, tra le quali certamente può ricomprendersi la Carta del docente (cfr. sul punto anche Trib. Torino, sent. n. 515/2022).

Del resto, anche l'art. 2 del D.L. n. 22/2020, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha previsto l'obbligo generalizzato per i docenti – senza specificazione tra docenti di ruolo e

docenti a tempo determinato – di assicurare le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza *“utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l’acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107”*.

5. In definitiva – colmata in via interpretativa la lacuna previsionale di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e preso atto della pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022 con la quale sono stati annullati la nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specifica che la “Carta del docente” e i relativi € 500,00 annui sono assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché l’art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 – ritiene questo giudice che le domande attoree possano trovare accoglimento, dovendosi riconoscere ai ricorrenti il diritto ad usufruire il beneficio economico di € 500,00 annui attraverso la c.d. Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.

Atteso che dalla documentazione in atti emerge pacificamente che il sig. ██████████ ██████████ ha prestato attività di docenza a tempo determinato negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e il sig. ██████████ ██████████ negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, l’amministrazione convenuta va dunque condannata alla corresponsione in favore del primo dell’importo nominale di € 2.500,00 e in favore del secondo di € 2.000,00 e ciò al fine tanto di sostenerne la loro formazione continua quanto di valorizzare le loro competenze professionali.

6. L’assoluta novità della questione trattata, l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci in materia e la complessità delle questioni trattate giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

a) accerta e dichiara il diritto di ██████████ ██████████ all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021;

b) accerta e dichiara il diritto di ██████████ ██████████ all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021;

c) per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, alla corresponsione in favore di ██████████ ██████████ dell’importo nominale

complessivo di euro di € 2.500,00 per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015;

d) condanna il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, alla corresponsione in favore di [REDACTED] dell'importo nominale complessivo di euro di € 2.000,00 per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015;

e) compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Marsala il 07.09.2022

**IL GIUDICE**

*Francesco Giardina*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice **Francesco Giardina**, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*